

A.S. 2012 - 2013
ESAMI DI STATO DEL
SECONDO CICLO:
LINEE GUIDA

a cura di Orio Marzaro

Nucleo di supporto per Esame di Stato
2012-2013 – 2° ciclo

Una presentazione articolata nelle seguenti sezioni dell'O.M. 13_2013

2

1. **NORMATIVA**
2. **CANDIDATI INTERNI**
3. **CANDIDATI ESTERNI**
4. **SEDE DEGLI ESAMI**
5. **ALUNNI DIV. ABILI**
6. **DOCUMENTO DEL CdC**
7. **CREDITO SCOLASTICO**
8. **CREDITO FORMATIVO**

1. **COMMISSIONI**
2. **CALENDARIO**
3. **RIUNIONE PLENARIA**
4. **LE PROVE D'ESAME**
5. **IL COLLOQUIO**
6. **ISTITUTI CON PIU' LINGUE STRANIERE**
7. **VOTO FINALE**

NORMATIVA

3

L. n.1 del 11/01/07:

**invariate le finalità previste dalla L.n..425/1997: “accertamento
conoscenze e competenze ultimo anno in relazione” α:**

- obiettivi specifici dell’indirizzo di studi
- basi culturali e capacità critiche del candidato

modalità operative: O.M.n. 13/2013

Integrazioni: DPR 323/98; DPR 122/09; DM 42/07; CM 5/07; CM
15/07; L 167/09;

SESSIONE D'ESAME

Art. 1 O.M. 13/2013

SESSIONE D'ESAME

5

- la sessione inizia il giorno **19 giugno 2013.**
- Le operazioni si concludono entro il giorno **18 luglio 2013**

CANDIDATI INTERNI

Articolo 2 O.M. n. 13/2013

CANDIDATI INTERNI - AMMISSIONE

7

- ❑ votazione non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina
- ❑ voto di comportamento non inferiore a 6/10
- ❑ le deliberazioni del Consiglio di classe di non ammissione all'esame devono essere puntualmente motivate
- ❑ il consiglio di classe, nell'ambito della propria autonomia decisionale, adotta liberamente criteri e modalità da seguire per la formalizzazione della deliberazione di ammissione.
- ❑ frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale "personalizzato."

- Per gli **esami di qualifica** si continuano ad applicare le disposizioni dell'O.M. 21 maggio 2001, n.90
- lo **scrutinio per l'ammissione alla classe quarta** resta disciplinato dal Regolamento di cui al DPR n.122/2009.
- un **unico scrutinio finale, con due distinte valutazioni:**
 - - per **l'ammissione alle prove di esame di qualifica**
 - - per **l'ammissione alla classe quarta** del percorso quinquennale

- **ESITO POSITIVO:** dicitura «**Ammesso**»
 - voto di ciascuna disciplina
 - voto di comportamento
 - credito scolastico dell'ultimo anno
 - credito scolastico complessivo

- **ESITO NEGATIVO:** Solo la dicitura «**Non ammesso**».
- le deliberazioni del Consiglio di classe di non ammissione devono essere puntualmente motivate.

CANDIDATI INTERNI

ABBREVIAZIONE PER MERITO

10

- Nello scrutinio finale del quarto anno non meno di **8/10 in ciascuna disciplina** e non meno di **8/10 nel comportamento**
- Nello scrutinio finale dei due anni antecedenti non meno di **7/10 in ciascuna disciplina** e non meno di **8/10 nel comportamento**
- Non essere incorsi in ripetenze nei due anni precedenti
- credito della classe quarta duplicato per la quinta

CANDIDATI CON DISABILITA'

- ❑ Gli alunni certificati con disabilità, che hanno seguito un percorso didattico individualizzato differenziato (P.E.I.) sono valutati dal consiglio di classe con **l'attribuzione di voti e di un credito scolastico**, relativi unicamente allo svolgimento di tale piano.
- ❑ Sono ammessi a sostenere gli esami di Stato su prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate esclusivamente al rilascio dell'**attestazione**.
- ❑ Pubblicazione, all'albo dell'Istituto sede d'esame, dei voti e dei crediti, seguiti dalla dicitura «**Ammesso**»;
- ❑ in caso di **esito negativo**, non si procede alla pubblicazione di voti e punteggi, ma solo della dicitura «**Non ammesso**».
- ❑ Ai voti riportati nello scrutinio finale si aggiunge, **nelle certificazioni rilasciate, ma non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto**, che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali.

CANDIDATI CON DIAGNOSI D.S.A.

12

- I candidati con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento, che hanno seguito un percorso didattico differenziato, con **esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e**, sono valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi **unicamente** allo svolgimento di tale piano.
- Sono pertanto, ammessi – sulla base di motivata e puntuale deliberazione del consiglio di classe - a sostenere gli esami di Stato su prove **differenziate**, coerenti con il percorso svolto, **finalizzate esclusivamente al rilascio dell'attestazione** .
- Pubblicazione, all'albo dell'Istituto sede d'esame, dei voti e dei crediti, seguiti dalla dicitura «**Ammesso**»;
- in caso di esito negativo, non si procede alla pubblicazione di voti e punteggi, ma solo della dicitura «**Non ammesso**».

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni

(art. 1, comma 11, del D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235).

CANDIDATI ESTERNI

Art. 3 e art. 7 O.M. n. 13/2013

AMMISSIONE

CANDIDATI ESTERNI

15

- ❑ 19 anni entro l'anno solare + aver adempiuto all'obbligo scolastico
- ❑ diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;
- ❑ 23 anni entro l'anno solare ; in tal caso i candidati sono esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore;
- ❑ siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale;
- ❑ abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.

AMMISSIONE NEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI

16

Sono ammessi all'esame di Stato negli istituti professionali e negli istituti d'arte i candidati esterni che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e siano in possesso da almeno un anno del diploma, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondente;
- siano in possesso del corrispondente diploma di qualifica o di licenza da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto indipendentemente dall'età;
- compiano il ventitreesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame; in tal caso, i candidati, sono esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore, compresi i diplomi, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondenti
- siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale e del diploma, rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondenti;
- abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.
- Gli alunni delle classi antecedenti l'ultima, che intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo.

AMMISSIONE NEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI

FORMAZIONE LAVORATIVA

17

- I candidati esterni debbono documentare di avere svolto esperienze di formazione professionale o lavorative coerenti, per durata e contenuto
- Tenuto conto del nuovo ordinamento che sostituisce l'area professionalizzante, con esperienze di alternanza scuola-lavoro, si precisa quanto segue:
 - la durata delle esperienze di formazione professionale o lavorative, rispettivamente nella classe IV e nella classe V, deve corrispondere ad almeno il 50% della quota biennale prevista dalla norma citata, ovvero 66 ore in quarta e 66 ore in quinta (132 ore complessive).
 - Le esperienze di formazione professionale o lavorative sono riferite allo specifico indirizzo dell'istituto; in particolare, l'esperienza lavorativa deve consistere in un'attività caratterizzata da contenuti non esclusivamente esecutivi. L'esperienza lavorativa deve risultare, se subordinata, da una dichiarazione del datore di lavoro redatta secondo lo schema allegato alla presente ordinanza e, se di altra natura, da idonea documentazione. Per comprovare le esperienze di formazione o lavorative svolte presso pubbliche amministrazioni è ammessa l'autocertificazione

CANDIDATI ESTERNI PROVENIENTI DA PAESI U.E.

18

- I candidati esterni, provenienti da Paesi dell'Unione Europea sono ammessi a sostenere l'esame di Stato previo superamento dell'esame preliminare.
- Il requisito dell'adempimento dell'obbligo scolastico si intende soddisfatto con la frequenza di un numero di anni di istruzione almeno pari a quello previsto dall'ordinamento italiano per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

CANDIDATI ESTERNI NON APPARTENENTI A PAESI U.E.

- I candidati non appartenenti a Paesi dell'Unione Europea, che abbiano frequentato con esito positivo in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all'estero classi di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero abbiano comunque conseguito il titolo di accesso all'ultima classe di istruzione secondaria di secondo grado, possono sostenere l'esame di Stato, in qualità di candidati esterni, previo superamento dell'esame preliminare.

CANDIDATI ESTERNI

20

- ❑ Non è consentito ripetere esami di Stato dello stesso tipo già sostenuti con esito positivo.
- ❑ I candidati esterni possono sostenere gli esami di Stato negli istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi sperimentali di ordinamento e struttura.
- ❑ Negli istituti che attuano sperimentazioni “autonome” di solo ordinamento o “non assistite” e sperimentazioni “assistite” i candidati esterni devono dichiarare, nella domanda di partecipazione agli esami, se intendono sostenere gli esami sui **programmi oggetto di sperimentazione o sui programmi previsti per i corsi ordinari.**

SEDE DEGLI ESAMI

Art. 4 O.M. n. 13/2013

SEDE DEGLI ESAMI

22

- ❑ Istituto frequentato
- ❑ Esterni: Comune, Provincia, Regione
- ❑ 1 Classe max 35 candidati
- ❑ Interni > 50%
- ❑ Possibile classe solo esterni
- ❑ Esame preliminare nella sede d'esame
- ❑ Prove all'esterno della sede dell'esame

PROVE D'ESAME FUORI DALLA SEDE SCOLASTICA

23

Per i candidati che hanno frequentato periodi temporalmente rilevanti corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura presso i quali sostengono le prove d'esame, si procede come di seguito:

- a) nel caso in cui la frequenza dei corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura abbia una durata pari o inferiore, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi trasmettono alla scuola di provenienza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo attuato dai predetti candidati. Il competente consiglio di classe della scuola di appartenenza procede allo scrutinio di ammissione all'esame (art. 11, comma 1 del D.P.R. n. 122/2009).
- b) nel caso in cui la frequenza dei corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura abbia una durata prevalente, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio di ammissione, previa intesa con la scuola di appartenenza.....

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Art. 5 O:M. n. 13/2013

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

25

- I candidati interni ed esterni devono aver presentato la domanda di partecipazione agli esami di Stato entro il termine del **30 novembre 2012**

La dichiarazione relativa alle esperienze di formazione professionale o lavorative, richieste ai candidati agli esami negli istituti professionali, di cui all'art. 3, comma 3, e quella relativa alla frequenza del tirocinio di pedagogia e psicologia e di pratica di agenzia, ove le esperienze stesse risultino in corso alla data di scadenza della presentazione delle domande, può essere perfezionata entro il 31 maggio 2013.

- Eventuali domande tardive dei candidati esterni possono essere prese in considerazione dai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi che ne giustifichino il ritardo e sempre che siano pervenute entro il termine del 31 gennaio 2013..
- Si precisa, altresì, che il suddetto termine è di natura ordinatoria e che i candidati interni hanno, comunque, titolo a sostenere gli esami, sempre che siano stati ammessi in sede di scrutinio finale, secondo le modalità di cui al precedente art. 2.
- Le domande dei candidati interni di cui all'art. 2, comma 10, devono essere state presentate al proprio Istituto entro il 31 gennaio 2013.
- Per gli alunni che abbiano cessato la frequenza delle lezioni dell'ultima classe dopo il 31 gennaio e prima del 15 marzo, il predetto termine del 31 gennaio è differito al 20 marzo 2013; così, parimenti, per gli alunni di classi antecedenti l'ultima.
- L'accertamento del possesso da parte dei candidati esterni dei requisiti di cui all'art. 3 è di competenza del Dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame
- L'assegnazione dei candidati suddetti alle singole istituzioni scolastiche, nonché i successivi adempimenti, sono disposti dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale.

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

27

- I consigli di classe dell'ultimo anno di corso elaborano, entro il 15 maggio, per la commissione d'esame, un apposito documento relativo all'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso.
- Tale documento indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che i consigli di classe ritengano significativo ai fini dello svolgimento degli esami.
- Per quanto concerne gli istituti professionali indicazioni sul profilo e sulle competenze acquisite dagli allievi con riferimento alle esperienze, condotte sia nella classe IV che nella classe V, in alternanza scuola-lavoro. Le commissioni d'esame terranno conto di tali attività ed esperienze, ai fini dell'accertamento di conoscenze, competenze e capacità, in particolare per la configurazione della terza prova e nella conduzione del colloquio.
- Il documento è immediatamente affisso all'albo dell'istituto e consegnato in copia a ciascun candidato
- Chiunque ne abbia interesse può estrarne copia.

ESAME PRELIMINARE DEI CANDIDATI ESTERNI

Art. 7 O.M. 13/2013

ESAME PRELIMINARE

29

- ❑ Materie dell'anno o degli anni per i quali i candidati non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno.
- ❑ L'esame preliminare integrato dai docenti delle materie insegnate negli anni precedenti l'ultimo. è sostenuto davanti al consiglio della classe collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato
- ❑ I candidati in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e quelli in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe di altro corso di studio sostengono l'esame preliminare solo sulle materie e sulle parti di programma non coincidenti con quelle del corso già seguito, con riferimento sia alle classi precedenti l'ultima sia all'ultimo anno.

ESAME PRELIMINARE

30

- Si può operare per sottocommissioni, composte da almeno tre componenti, compreso quello che la presiede.
- Il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di **sei decimi** in ciascuna delle discipline per le quali sostiene la prova.
- L'esito positivo degli esami preliminari, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come **idoneità all'ultima classe** del tipo di istituto di istruzione secondaria di secondo grado cui l'esame si riferisce. (3 punti di credito per la classe terza e quarta.
- L'esito dei medesimi esami preliminari, in caso di non ammissione all'esame di Stato, può valere, a giudizio del consiglio di classe come **idoneità ad una delle classi precedenti** l'ultima ovvero come **idoneità all'ultima classe**, anche **in caso di mancata presentazione agli esami di Stato**.

CREDITO SCOLASTICO
ART. 8 O.M. N. 13/2013

CREDITO FORMATIVO
ART. 9 O.M. N. 13/2013

CREDITO SCOLASTICO

32

□ **D.M. n. 99 del 16.12.2009** si applica nel corrente anno nei confronti degli studenti frequentanti la classe terza, quarta e quinta

- I punteggi eventualmente attribuiti in difformità devono essere ricalcolati dal Consiglio di classe; (non si corregge la pagella)
- L'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata, motivata e verbalizzata.
- Il consiglio di classe, nello scrutinio finale dell'ultimo anno di corso, può motivatamente integrare il punteggio attribuito quale credito scolastico in considerazione del particolare impegno e merito scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio presentatesi negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell'alunno stesso, che hanno determinato un minor rendimento.

CREDITI FORMATIVI

33

- 1. Per l'anno scolastico 2012/2013, valgono le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 24/2/2000, n. 49.
- 2. La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all'istituto sede di esame entro il **15 maggio 2013** per consentirne l'esame e la valutazione da parte degli organi competenti. È ammessa l'autocertificazione, ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000, come modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.183, nei casi di attività svolte presso pubbliche amministrazioni.

ART. 8 - CREDITO SCOLASTICO

- ❑ Ai candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal Consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare, sulla base della documentazione del curriculum scolastico, dei crediti formativi e dei risultati delle prove preliminari.
- ❑ Le esperienze professionali documentabili possono essere valutate come crediti formativi.
- ❑ I crediti formativi devono essere opportunamente certificati e ritenuti coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame.
- ❑ Il Consiglio di classe stabilisce preventivamente i criteri per l'attribuzione del credito scolastico e formativo.
- ❑ Per tutti i candidati esterni, in possesso di crediti formativi, la Commissione può motivatamente aumentare il punteggio **nella misura di 1 punto**, fermo restando il limite massimo di punti venticinque (D.M. n. 42/2007, art. 1, comma 4).

CREDITO SCOLASTICO

35

- ❑ I **docenti di Religione Cattolica** partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento
- ❑ Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico i **docenti incaricati delle attività didattiche e formative alternative** all'insegnamento della religione cattolica.
- ❑ Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuale **personale esterno** (docenti e/o esperti) di cui si avvale la scuola **per le attività o gli insegnamenti che contribuiscono all'ampliamento e al potenziamento dell'offerta** formativa.
- ❑ il consiglio di classe tiene conto anche dell'interesse manifestato e del profitto raggiunto dagli alunni che hanno seguito **attività di studio individuale**, traendone un arricchimento culturale o disciplinare specifico, certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima.
- ❑ Nel caso in cui l'alunno abbia scelto di **assentarsi dalla scuola per partecipare ad iniziative formative in ambito extrascolastico**, potrà far valere tali attività come crediti formativi

TABELLA A – DM 99 del 16_12_09

Media

Credito per i candidati interni

I

II

III

 $M = 6$

3-4

3-4

4-5

 $6 < M \leq 7$

4-5

4-5

5-6

 $7 < M \leq 8$

5-6

5-6

6-7

 $8 < M \leq 9$

6-7

6-7

7-8

 $9 < M \leq 10$

7-8

7-8

8-9

TABELLA B – DM 99 del 16_12_09
Credito per candidati esterni/esami
idoneità

Media

$$M = 6$$

3

$$6 < M \leq 7$$

4-5

$$7 < M \leq 8$$

5-6

$$8 < M \leq 9$$

6-7

$$9 < M \leq 10$$

7-8

TABELLA C – DM 99 del 16_12_09

Media

Credito per candidati esterni/prove
preliminari $M = 6$

3

 $6 < M \leq 7$

4-5

 $7 < M \leq 8$

5-6

 $8 < M \leq 9$

6-7

 $9 < M \leq 10$

7-8

ATTRIBUZIONE CREDITO – CANDIDATI ESTERNI

39 -

- Alunni a cui non è stato attribuito il credito negli anni precedenti: penultimo e terzultimo anno applicazione Tabelle
 - A (per promozione)
 - B (per idoneità)
 - C (per esami preliminari).
- Attribuzione credito da parte del Consiglio di Classe
 - il punteggio andrà moltiplicato per due nel caso di prove preliminari relative agli ultimi due anni, per tre nel caso di prove preliminari relative agli ultimi tre anni (Tabella C)
 - possibilità di aumentare il punteggio di 1 punto per i candidati in possesso di crediti formativi.

COMMISSIONI

Art. 10 e 11 O.M. N. 13/2013

ART. 11 – COMMISSIONI

- ❑ Non è consentito ai componenti le commissioni di rifiutare l'incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi che devono essere documentati e accertati.
- ❑ Le sostituzioni di componenti le commissioni sono disposte dal Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale.

ART. 11 – COMMISSIONI - ASSENZE

42

- ❑ Il commissario assente deve essere tempestivamente sostituito per la restante durata delle operazioni d'esame nei casi di assenze successive all'espletamento delle prove scritte.
- ❑ In caso di assenza temporanea (intesa quale assenza la cui durata non sia superiore ad un giorno) di uno dei commissari, si rende possibile il proseguimento delle operazioni d'esame relative alla correzione delle prove scritte, sempreché sia assicurata la presenza in commissione del presidente o del suo sostituto e di almeno due commissari per ciascuna area disciplinare.
- ❑ Le commissioni possono procedere alla correzione della prima e della seconda prova scritta anche operando per aree disciplinari, di cui al D.M. 18 settembre 1998, n.358, ferma restando la responsabilità collegiale dell'intera commissione.

ART. 11 – COMMISSIONI - ASSENZE

43

- ❑ Nell'ipotesi di assenza temporanea dei commissari durante l'espletamento del colloquio, devono essere interrotte tutte le operazioni d'esame relative allo stesso.
- ❑ Qualora si assenti il presidente, sempre per un tempo non superiore ad un giorno, possono effettuarsi le operazioni che non richiedono la presenza dell'intera commissione. In luogo del presidente, deve essere presente in commissione il suo sostituto.
- ❑ L'assenza temporanea deve riferirsi a casi di legittimo impedimento debitamente documentati e rigorosamente accertati.

DIARIO DELLE OPERAZIONI E DELLE
PROVE D'ESAME
ART. 12 O.M. 13/2013

SEDUTA PLENARIA
RIUNIONE PRELIMINARE
Art. 13 O.M. 13/2013

ART. 12 - DIARIO DELLE OPERAZIONI E DELLE PROVE

45

- ❑ Riunione seduta plenaria: **17 giugno 2013** ore 8,30
- ❑ Prima prova scritta: **19 giugno 2013**, ore 8.30
- ❑ Seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica:
20 giugno 2013, ore 8.30
- ❑ Terza prova scritta: **24 giugno 2013**, ore 8.30
- ❑ Quarta prova scritta: **25 giugno 2013**, ore 8.30 ESABAC
- ❑ Prove suppletive: **1 – 2 - 4 luglio 2013**, ore 8.30

RIUNIONE PLENARIA

46

- Tempi e modalita' della riunione preliminare di ciascuna commissione
- Ordine di successione per la correzione e la valutazione delle prove scritte
- Ordine di successione per lo svolgimento della terza prova
- Contatti con altre commissioni per intese sul coinvolgimento dei commissari presenti in più commissioni

RIUNIONE PLENARIA

47

- ❑ la data di pubblicazione dei risultati, che deve essere unica per le due classi/commissioni.
- ❑ le commissioni definiscono la data di inizio dei colloqui per ciascuna classe/commissione
- ❑ l'ordine di precedenza tra le due classi/commissioni e, all'interno di ciascuna di esse, in base a sorteggio
- ❑ la precedenza tra candidati esterni ed interni (sorteggio)
- ❑ l'ordine di convocazione dei candidati medesimi secondo la lettera alfabetica (sorteggio)

RIUNIONE PRELIMINARE

48

- ❑ Il punteggio di ciascuna delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati di ciascuna classe, un giorno prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio di tale classe.
- ❑ Colloquio: di norma 5 candidati al giorno
- ❑ Pubblicazione all'Albo del diario dei colloqui

RIUNIONE PRELIMINARE

49

- ❑ il Presidente può delegare un proprio sostituto scelto tra i commissari, esterni o interni.
- ❑ Il presidente sceglie un commissario, interno o esterno, quale segretario di ciascuna commissione
- ❑ Dichiarazione per iscritto di non aver istruito privatamente i candidati assegnati. Sostituzione immediata per incompatibilità.
- ❑ Assenza di rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado, ovvero di rapporto di coniugio con i candidati. Sostituzione immediata per incompatibilità
- ❑ Non si procede alla sostituzione del commissario interno legato dai vincoli sopradescritti con un alunno o alunni interni, nel caso in cui il competente consiglio di classe non abbia ritenuto motivatamente di designare un altro docente della classe.

RIUNIONE PRELIMINARE

50

- ❑ termine e le modalità di acquisizione delle **indicazioni** da parte dei candidati finalizzate **all'avvio del colloquio**
- ❑ **criteri di correzione e valutazione** delle prove scritte e valuta se ricorrano le condizioni per procedere alla correzione della prima e seconda prova scritta per aree disciplinari
- ❑ **criteri di conduzione, di valutazione e di svolgimento** del colloquio
- ❑ la commissione determina i criteri per l'eventuale **attribuzione del punteggio integrativo**, fino a un massimo di 5 punti
- ❑ i criteri per l'eventuale attribuzione di 1 punto di credito scolastico
- ❑ i criteri per **l'attribuzione della lode**.

RIUNIONE PRELIMINARE

51

INTEGRAZIONE DEL PUNTEGGIO FINALE – INDIVIDUAZIONE CRITERI

- ❑ L'eventuale integrazione del punteggio complessivo conseguito, **fino ad un massimo di 5 punti**, per quei candidati che abbiano conseguito un **credito scolastico di almeno 15 punti** ed un **risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a 70 punti**, è effettuata al momento della valutazione finale per ciascuna commissione, sulla base di **criteri precedentemente stabiliti** e con una congrua motivazione da acquisire al verbale.
- ❑ Stessa modalità dell'assegnazione del punteggio alle prove scritte e al colloquio.

RIUNIONE PRELIMINARE

52

- ❑ Nella seduta preliminare ed eventualmente anche in quelle successive la classe/commissione prende in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati interni, nonché la documentazione presentata dagli altri candidati. In particolare esamina:
 - ❑ Elenco dei candidati;
 - ❑ Domande di ammissione agli esami dei candidati esterni e di quelli interni che chiedono di usufruire della abbreviazione per merito;

RIUNIONE PRELIMINARE

53

- certificazioni relative ai crediti formativi;
- copia dei verbali delle operazioni, relative all'attribuzione e motivazione del credito scolastico;
- per gli allievi che chiedono di usufruire dell'abbreviazione del corso di studi per merito, attestazioni concernenti gli esiti degli scrutini finali della penultima classe e dei due anni antecedenti la penultima, recanti i voti assegnati alle singole discipline, nonché attestazione in cui si indichi l'assenza di ripetenze nei due anni predetti, e l'indicazione del credito scolastico attribuito;
- per i candidati esterni, l'esito dell'esame preliminare e l'indicazione del credito scolastico attribuito;
- documento finale del consiglio di classe;
- documentazione relativa ai candidati con disabilità';
- eventuale documentazione relativa ai candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA);
- per le classi sperimentali, relazione informativa sulle attività svolte con riferimento ai singoli indirizzi di studio ed il relativo progetto di sperimentazione.

- **irregolarità insanabili**, provvede a darne tempestiva comunicazione al Ministero cui compete, ai sensi dell'art. 95 del R.D. 4.5.1925, n. 653, l'adozione dei relativi provvedimenti. **In tal caso i candidati sostengono le prove d'esame con riserva.**
- **irregolarità sanabili** da parte dell'istituto sede d'esami, invita il dirigente scolastico a provvedere tempestivamente in merito, eventualmente tramite convocazione dei consigli di classe. Il Presidente della commissione, qualora in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarità sanabili da parte del candidato medesimo, lo invita a regolarizzare detta documentazione, fissando contestualmente il termine di adempimento.

17 GIUGNO 2013 ORE 8.30

SEDUTA PLENARIA - commissioni congiunte

OPERAZIONI COMMISSIONE	AZIONI PRESIDENTE
<ul style="list-style-type: none">➤ Definisce le date di inizio dei colloqui➤ Determina la data unica di pubblicazione dei risultati delle due classi abbinata➤ Procede al sorteggio della classe con cui iniziare i colloqui➤ Fornisce al presidente elementi per le decisioni di sua competenza	<ul style="list-style-type: none">➤ comunica assenze a UST (comm esterni) DS (comm interni)➤ Illustra norme sull'esame➤ fissa i tempi delle riunioni preliminari sentiti i commissari➤ definisce gli aspetti organizzativi sentiti i commissari➤ fissa successione classi terza prova➤ determina calendario sentiti altri presidenti

17 - 18 GIUGNO 2013

SEDUTA PRELIMINARE

OPERAZIONI COMMISSIONE

- Esamina tutti gli atti riguardanti i candidati
- Esamina il documento del CdC
- Stabilisce modalità di acquisizione informazioni riguardanti lavoro di approfondimento per colloquio
- Verifica l'esistenza delle condizioni per la costituzione di aree disciplinari
- Definisce criteri di revisione e valutazione prove scritte
- Definisce criteri di conduzione e valutazione colloquio
- Definisce criteri di attribuzione bonus 5 punti
- Definisce criteri di attribuzione lode
- Attribuisce il credito ai candidati esterni
- Esamina l'idoneità dei locali assegnati alla commissione

AZIONI PRESIDENTE

- può designare un suo sostituto
- sceglie il segretario della commissione
- fa compilare ai commissari le dichiarazioni di parentela e riguardanti eventuali lezioni private
- Individua le modalità con cui i candidati nell'occasione della prima prova scritta comunicano tipologia lavoro di approfondimento
- acquisisce recapito anche telefonico dei commissari
- sentiti i commissari fissa i turni di assistenza alle prove scritte

LE PROVE D'ESAME

Art. 14,15 e 16 O.M. N. 13/2013

PLICHI 1° e 2° PROVA

58

- Sito MIUR – SIDI
- Referente di Istituto (accreditato)
- Gestione anno scolastico

Esami di Stato

Plico telematico

programma

- .Finestra:
 - codice istituto
 - codice scuola
 - codice commissione (ai Presidenti)
- Si genera un codice che dà accesso alla prova

Esami di Stato a.s. 2011/2012

Selezione Commissione

ISTITUTO AGIS00100X - IS UGO FOSCOLO

SCUOLA AGPC001017 - UGO FOSCOLO ,VIA PIRANDELLO, 6 ,CANICATTI'

COMMISSIONE AGPC00006 - VI COMMISSIONE LICEO CLASSICO (SEZ.:A' ,B')

Selezionare i file di interesse

1a Prova 2a Prova 4a Prova Test Informazioni

Temi d'esame

P000 - ITALIANO

Chiavi di decodifica

Chiave Commissione - **X**

Chiave Ministero - - - - **X**

Stampa stampante attiva: Microsoft XPS Document Writer Visualizza




Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Esame di Stato A.S. 2011/2012

Plico Telematico

Chiavi Commissione della prova scritta del 20/06/2012

Istituto: **IS UGO FOSCOLO**
Scuola: **UGO FOSCOLO ,VIA PIRANDELLO, 6 ,CANICATTI'**
Commissione: **VI COMMISSIONE LICEO CLASSICO (SEZ.:A', B')**



TERZA PROVA

2. La prova, che coinvolgerà non più di **cinque discipline**, deve prevedere:

- a) non più di cinque argomenti per la trattazione sintetica;
- b) da dieci a quindici quesiti a risposta singola;
- c) da trenta a quaranta quesiti a risposta multipla;
- d) non più di due problemi scientifici a soluzione rapida, tali cioè da non richiedere calcoli complessi;
- e) non più di due casi pratici e professionali;
- f) un progetto.
- 3. Nel caso in cui le tipologie di cui alle lettere b) e c) siano utilizzate cumulativamente, il numero dei quesiti a risposta singola e il numero dei quesiti a risposta multipla non può essere inferiore, rispettivamente, a 8 e 16.
- 4. Le commissioni, in alternativa a quanto indicato nel comma 2, possono predisporre la prova mediante un testo di riferimento (in forma di documento scritto e/o iconico e/o grafico) che consenta di sollecitare prestazioni di valore pluridisciplinare, articolate in una o più delle modalità previste dall'articolo 2 e contenute nei limiti di cui al comma 2 del medesimo articolo.
- 5. Considerato il carattere pluridisciplinare della terza prova, la correzione viene effettuata collegialmente dalla commissione.

TERZA PROVA

Accertamento della conoscenza della lingua straniera

62

- a) **breve esposizione in lingua straniera** (entro un numero massimo di parole prestabilito) di uno degli argomenti o di uno dei quesiti, a scelta del candidato, tra quelli proposti dalla commissione nell'ambito della trattazione sintetica o del gruppo dei quesiti o anche delle domande che accompagnano la soluzione di casi pratici o lo sviluppo di progetti. All'interno di tali tipologie può anche prevedersi che una richiesta o parte di essa venga presentata al candidato attraverso un testo in lingua straniera della lunghezza di circa 80 parole, seguito da una o due domande intese ad accertare la comprensione del brano e la capacità di produzione scritta.
- b) **breve risposta in lingua straniera** o anche in lingua italiana ad uno o più quesiti appositamente formulati in lingua dalla commissione.

TERZA PROVA - PREPARAZIONE

63

- ❑ ogni Classe/Commissione lo predispone collegialmente sulla base delle proposte avanzate da ciascun componente;
- ❑ ciascun componente deve formulare le sue proposte in numero almeno doppio rispetto alla tipologia o alle tipologie prescelte in sede di definizione collegiale della struttura della terza prova;
- ❑ le proposte vanno allegate al verbale.
- ❑ Per gli istituti professionali, la commissione tiene conto delle attività svolte nell'ambito dell'area di professionalizzazione e delle esperienze condotte in alternanza scuola lavoro, descritte nel documento del consiglio di classe.

VALUTAZIONE

- ❑ La commissione dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte
- ❑ A ciascuna delle prove scritte giudicata **sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a 10**
- ❑ Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta è pubblicato, per tutti i candidati (compresi i candidati con DSA) di ciascuna classe, nell'albo dell'istituto, **un giorno prima** della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio di tale classe.

PROVE SCRITTE – ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

65

- Le operazioni di correzione delle prove scritte si concludono con la formulazione di una proposta di punteggio in numeri interi relativa alle prove di ciascun candidato.
- I punteggi sono attribuiti dall'intera commissione a maggioranza assoluta.
- Se sono proposti più di due punteggi e non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta, il presidente mette ai voti i punteggi proposti, a partire dal più alto, a scendere.
- Ove su nessuna delle proposte si raggiunga la maggioranza, il presidente attribuisce al candidato il punteggio risultante dalla media aritmetica dei punti proposti e procede all'eventuale arrotondamento al numero intero più approssimato. Non è ammessa l'astensione dal giudizio da parte dei singoli componenti.

CORSO SIRIO

66

- Per l'anno scolastico 2012-2013, i candidati provenienti da corsi sperimentali di istruzione per adulti, inclusi i corsi del c.d. “Progetto Sirio” dell'istruzione tecnica, che, in relazione alla sperimentazione stessa e in presenza di crediti formativi riconosciuti – tra i quali altri titoli conseguiti al termine di un corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado, lauree, esami di abilitazione all'esercizio di libere professioni – siano stati esonerati, nella classe terminale, dalla frequenza di alcune materie, possono, a richiesta, essere esonerati dall'esame su tali materie nell'ambito della terza prova scritta e del colloquio. Essi dovranno, comunque, sostenere la prima prova scritta, la seconda prova scritta, la terza prova scritta nonché il colloquio.
- **I candidati provenienti dall'estero possono utilizzare nelle prove scritte anche il vocabolario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza e viceversa).**
-

IL COLLOQUIO

Articolo 16 O.M. N. 13/2013

COLLOQUIO

68

Il Presidente, il giorno della prima prova scritta, invita i candidati a comunicare la tipologia dei lavori prescelti per dare inizio al colloquio:

- ❑ Titolo dell'argomento;
- ❑ Esperienza di ricerca o di progetto, presentata anche in forma multimediale;
- ❑ Esecuzione di un brano musicale per gli indirizzi
pedagogico musicali;
- ❑ Esecuzione di una breve performance coreutica per gli indirizzi sperimentali coreutici.

COLLOQUIO

69

- ❑ Il colloquio deve svolgersi in un'unica soluzione temporale alla presenza dell'intera commissione
- ❑ Il colloquio ha inizio con un argomento o con la presentazione di esperienze di ricerca e di progetto, anche in forma multimediale, scelti dal candidato.
- ❑ Preponderante rilievo deve essere riservato alla prosecuzione del colloquio, che deve vertere su argomenti di interesse multidisciplinare proposti al candidato e con riferimento costante e rigoroso ai programmi e al lavoro didattico realizzato nella classe durante l'ultimo anno di corso.
- ❑ Gli argomenti possono essere introdotti mediante la proposta di un testo, di un documento, di un progetto o di altra questione di cui il candidato individua le componenti culturali, discutendole.

COLLOQUIO

70

- ❑ È d'obbligo provvedere alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.
- ❑ **Il colloquio, nel rispetto della sua natura multidisciplinare, non può considerarsi interamente risolto se non si sia svolto secondo tutte le fasi sopra indicate e se non abbia interessato le diverse discipline.**
- ❑ Negli Istituti professionali, la commissione, organizza il colloquio, tenendo conto anche delle esperienze condotte in alternanza scuola lavoro e/o delle attività sviluppate nell'area di professionalizzazione

COLLOQUIO

71

- ❑ La commissione d'esame dispone di 30 punti per la valutazione del colloquio.
- ❑ Al colloquio giudicato sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a 20.
- ❑ La commissione procede all'attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio viene espletato.
- ❑ Il punteggio viene attribuito dall'intera commissione a maggioranza, compreso il presidente

COLLOQUIO

72

- Intera commissione
- Struttura:
 - ❖ Inizio
 - ❖ Continuazione
 - ❖ Discussione elaborati
 - ❖ Max 5 al giorno
 - ❖ Attribuzione punteggio nello stesso
giorno

ISTITUTI CON STUDIO DI PIU' LINGUE STRANIERE

Articolo 16 O.M. N. 13/2013

PROVE SCRITTE

ISTITUTI CON STUDIO DI PIU' LINGUE STRANIERE

74

- Qualora la materia oggetto di seconda prova scritta sia la lingua straniera e il corso di studio seguito dalla classe interessata preveda più di una lingua, la **scelta della lingua straniera su cui svolgere la seconda prova scritta è lasciata al candidato.**
- Nel caso in cui **le tracce siano diversificate per lingua**, il candidato comunica alla commissione la lingua che ha scelto come oggetto della seconda prova il giorno della seconda prova scritta, **prima dell'apertura dei plichi contenenti le tracce.**
- Nei corsi linguistici dei licei e dell'istruzione tecnica nei quali sia obbligatorio per tutti gli studenti lo studio di più lingue straniere e la lingua straniera sia oggetto della seconda prova scritta, ove non si sia data applicazione alla C.M. n. 15 del 31 gennaio 2007, **la terza prova potrà prevedere il coinvolgimento di una o più lingue straniere diverse da quella scelta dal candidato nello svolgimento della seconda prova scritta.** In tale caso, la lingua o le lingue straniere interessate rientrano nel computo delle discipline da coinvolgere nella prova ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.M. n. 429/2000.

COLLOQUIO

ISTITUTI CON STUDIO DI PIU' LINGUE STRANIERE

75

- ❑ Nei corsi ad indirizzo linguistico dei licei e degli istituti tecnici, nei quali la lingua straniera, oggetto di seconda prova scritta, sia affidata ai commissari interni secondo le disposizioni dettate con la C.M. n. 15 del 31-1-2007, **il candidato sceglie la lingua straniera da inserire tra le materie oggetto del colloquio pluridisciplinare.**

- ❑ Diversamente, ove il consiglio di classe proceda alla designazione dei commissari di lingua straniera senza seguire le disposizioni di cui alla predetta circolare n. 15/2007, **sono oggetto del colloquio tutte le lingue straniere** studiate dai singoli candidati e rappresentate nella competente commissione.

- ❑ Per i corsi ad indirizzo linguistico dei licei e degli istituti tecnici, nei quali, ai sensi della C.M. n. 15 del 31-1-2007, siano stati designati commissari interni i tre docenti di lingue straniere, oltre a due docenti di altre discipline, si richiama **l'obbligo del Presidente di salvaguardare la composizione numerica della commissione – non più di sei commissari – in tutte le fasi di svolgimento degli esami medesimi, ivi comprese quella relativa alla valutazione delle tre prove scritte e quella dell'attribuzione del punteggio finale.** Per conseguenza, i commissari di lingue straniere, fermo restando in relazione alle scelte dei candidati il diretto coinvolgimento di ciascuno di essi nell'esame sulla lingua di competenza, operano di comune accordo, esprimendo una sola proposta di voto finale. Qualora non si raggiunga tale accordo, il Presidente assume la proposta risultante dalla media aritmetica dei punteggi presentati, con eventuale arrotondamento al numero più approssimato.

**ESAME DEI CANDIDATI CON
DISABILITA' ART.17**

**ESAME DEI CANDIDATI CON
DSA ART. 18**

ESAME DEI CANDIDATI CON DISABILITA'

78

- ❖ Prove equipollenti
- ❖ utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi
- ❖ sviluppo di differenti contenuti culturali e professionali
- ❖ tempi più lunghi
- ❖ ausilio di personale/operatori esperti
- ❖ le prove verificano una preparazione idonea al conseguimento del diploma
- ❖

CANDIDATI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

79

- ❑ La Commissione d'esame,(**legge 8 ottobre 2010, n.170 e DM n.5669 del 12/07/2011**), considerati eventuali elementi forniti dal Consiglio di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA).
- ❑ **prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento della prove scritte**
- ❑ **curare la predisposizione della terza prova scritta**
- ❑ **adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma**
- ❑ **utilizzare apparecchiature e strumenti informatici**

Nel diploma finale, nelle certificazioni sostitutive e nella pubblicizzazione degli esiti conclusivi **non deve esservi menzione delle misure compensative disposte.**

Candidati con disturbi specifici di apprendimento

- **Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA)**, che, ai sensi dell'art.6, comma 5, del DM n.5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola **dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e**, la Commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, dovrà sottoporre i candidati medesimi a **prova orale sostitutiva** della prova scritta.
- Qualora la lingua o le lingue straniere siano coinvolte nella **terza prova scritta**, gli accertamenti relativi alla lingua o alle lingue straniere sono effettuati dalla commissione per mezzo di **prova orale sostitutiva** nel giorno destinato allo svolgimento della terza prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio complessivo delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nell'art. 15, comma 8.

Candidati con disturbi specifici di apprendimento

81

- Candidati dislessici
- Distinzione tra percorso didattico **ORDINARIO** o **DIFFERENZIATO**
- Esonerati dalle lingue straniere scritte
- Metodiche come da documento del 15 Maggio
- Tempi più lunghi
- Calcolatrice
- Computer
- Valutazione legata meno alla forma che al Contenuto
- Nessuna nota nei tabelloni (solo nelle certificazioni)

ASSENZE DEI CANDIDATI

Articolo 19 O.M. N. 13/2013

ASSENZE DEI CANDIDATI

- La commissione può disporre che il colloquio si svolga in giorni diversi da quelli nei quali i candidati stessi sono stati convocati, purché non oltre il termine di chiusura dei lavori della commissione fissato nel calendario.
- Sessione suppletiva
- Qualora nello stesso istituto operino più commissioni, i candidati alle prove scritte suppletive appartenenti a dette commissioni possono essere assegnati dal Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale ad un'unica commissione.
- Sessione straordinaria a Settembre

VERBALIZZAZIONE

Art. 20 O.M. 13/2013

VERBALIZZAZIONE

85

- La commissione verbalizza tutte le attività che caratterizzano lo svolgimento dell'esame nonché l'andamento e le risultanze delle operazioni di esame riferite a ciascun candidato.

- La verbalizzazione deve descrivere sinteticamente ma fedelmente le attività della commissione e chiarire le ragioni per le quali si perviene a determinate conclusioni, in modo che il lavoro di ciascuna commissione possa risultare trasparente in tutte le sue fasi e nella sua interezza e che le deliberazioni adottate siano pienamente e congruamente motivate.

VOTO FINALE,
CERTIFICAZIONE, ADEMPIMENTI
CONCLUSIVI

VALUTAZIONE FINALE

- le operazioni intese alla valutazione finale e alla elaborazione dei relativi atti iniziano subito dopo la conclusione dei colloqui di ciascuna classe/commissione.

VOTO FINALE

88

- ❑ A ciascun candidato è assegnato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti:
prove scritte + colloquio + credito scolastico

- ❑ Per superare l'esame di Stato è sufficiente un punteggio minimo complessivo di 60/100.

- ❑ La commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti:
 - **un credito scolastico di almeno 15 punti**
 - **punteggio prove d'esame pari ad almeno 70 punti**

LODE

La Commissione **all'unanimità** può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta integrazione del punteggio, a condizione che:

- ❑ abbiano conseguito il punteggio massimo complessivo attribuibile **senza fruire della integrazione**
- ❑ abbiano riportato negli scrutini finali relativi alle classi terzultima, penultima e ultima solo **voti uguali o superiori a otto decimi**, ivi compresa la valutazione del comportamento.
- ❑ **il credito scolastico annuale relativo al penultimo ed ultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d'esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all'unanimità**

LODE NEI CASI DI ABBREVIAZIONE DEL CORSO DI STUDI PER MERITO

90

- la commissione, **all'unanimità**, può motivatamente attribuire la **lode** a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della integrazione.
- negli scrutini finali relativi al penultimo anno e ai due anni antecedenti il penultimo solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento (**fatta salva la media dei voti, che deve essere maggiore di nove nel terzultimo e nel penultimo anno**);
- il credito scolastico annuale relativo al penultimo e al terzultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d'esame devono essere stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, **nella misura massima all'unanimità**.

VOTO FINALE, CERTIFICAZIONE, ADEMPIMENTI CONCLUSIVI

- ❑ La commissione compila, per ciascun candidato, il modello di certificazione
- ❑ La menzione della lode va trascritta sul diploma e sulla certificazione integrativa
- ❑ Le esperienze condotte in alternanza scuola lavoro e le attività relative alla terza area dei corsi post-qualifica degli istituti professionali verranno indicate nel certificato tra gli “ulteriori elementi caratterizzanti il corso di studi seguito”.

NOTA RISERVATA

92

- Note riservate del presidente (facoltative)
- Non ci sono modelli
- Compilazione non condivisa con la commissione
- Singola copia in busta chiusa indirizzata al direttore generale USRV
- Consegnare alla segreteria per l'inoltro all'USRV

SCHEDA SPECIFICAZIONE DEI CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA LODE

93

- ❑ Scheda con **specificazione dei criteri adottati per l'attribuzione della lode** e con le motivazioni relative ai singoli candidati deve essere affidata, fuori dal plico, all'istituto sede d'esame per la trasmissione all'Ispettore Tecnico di vigilanza

Art. 22 PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI

- ❑ L'esito dell'esame con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode, è pubblicato, nell'albo dell'istituto sede della commissione
- ❑ **ESITO NEGATIVO** nel caso di mancato superamento dell'esame stesso
- ❑ Il punteggio finale deve essere riportato, a cura della Commissione, sulla scheda di ciascun candidato e sui registri d'esame.
- ❑ Per i candidati di cui all'articolo 17, comma 4, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nell'attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

ART. 25 - ACCESSO AI DOCUMENTI SCOLASTICI E TRASPARENZA

95

- ❑ Gli atti e i documenti scolastici relativi agli esami di Stato devono essere **consegnati**, con apposito verbale, al dirigente scolastico, il quale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, è responsabile della loro custodia e dell'accoglimento delle **richieste di accesso** e dell'eventuale apertura del plico sigillato che contiene gli atti predetti e che è custodito dallo stesso dirigente scolastico
- ❑ **Richiesta di accesso**: il dirigente scolastico, alla presenza di personale della scuola, procede all'apertura del plico stesso redigendo apposito verbale sottoscritto dai presenti, che verrà inserito nel plico stesso da sigillare immediatamente.